



Comunicato Ufficiale numero 3-bis del 20.11.2024

Affisso all'albo il 22.11.2024

**OGGETTO: Gara N° 366 18FA del 14.11.2024 San Severino Volley Blu – US Volley 79**

Il Giudice Unico Provinciale,  
visto il referto di gara ed il rapporto del I Arbitro relativo alla gara in oggetto;  
ritenuta la propria competenza a decidere nella fase del procedimento di omologazione delle gare dei campionati di competenza territoriale ai sensi degli artt. 4, 16 e 20 Reg. Giur. combinato disposto con l'art. 42 Reg. Gare;  
considerato che per un malfunzionamento informatico i provvedimenti relativi alla gara in oggetto non sono confluiti nel comunicato numero 3 affisso all'albo in data 20.11.2024;  
ritenuto altresì che dai dati e notizie contenuti nel rapporto del direttore di gara e nel referto ufficiale i fatti relativi all'incontro risultano sufficientemente approfonditi in relazione al provvedimento da adottare ed, in diritto, che pur essendo stata nominalmente indicata non risulta validamente proposta istanza ex art. 22 o avverso l'omologazione della gara ex art. 23 Reg. Giur. per inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 23;  
sulla base delle seguenti

MOTIVAZIONI

Preliminarmente, a prescindere dall'esistenza di una valida istanza da parte degli eventuali interessati, per costante giurisprudenza di questo Ufficio e posto che deve sempre essere indagata la regolarità delle gare, con analisi condotta d'ufficio dall'organo giudicante, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità dei contendenti, si procede comunque all'esame nel merito.

Nella fattispecie, il Giudice Sportivo territoriale, esaminato il rilievo erroneamente qualificato come "istanza", che attiene esclusivamente alla annotazione secondo la quale:

*«l'allenatore, dopo essere stato espulso si posiziona vicino al pubblico per quanto il pubblico non è in campo, l'allenatore è fuori dal campo»*

rimarca che, ai sensi della Regola di gioco 21.3.2.1:

*«Un allenatore espulso perde il diritto ad intervenire nel set e **deve recarsi nello spogliatoio della squadra fino al completamento del set in corso**»* (enfasi del redattore).

Esclusa dunque ogni ipotesi di irregolarità, e per quanto già esposto

DELIBERA

La gara N° 366 18FA del 14.11.2024 San Severino Volley Blu – US Volley 79 è omologata con il risultato conseguito sul campo; ed

DISPONE

A CARICO DELLE SOCIETÀ

Comportamento del pubblico – AMMONIZIONE CON DIFFIDA - US Volley 79 – per frasi maleducate rivolte dai propri sostenitori al direttore di gara e atteggiamento aggressivo di un isolato spettatore nei confronti della tifoseria avversaria;

A CARICO DEI TESSERATI

Sanzione della SQUALIFICA per una giornata di gara, a carico del tesserato Maurizio Magrini - US Volley 79 – Allenatore – per aver meritato la sanzione della espulsione nel corso del IV set, punteggio di 16-18 (3 penalità), e successivo comportamento antiregolamentare in violazione della Regola di gioco 21.3.2.1 per essersi trattenuto in zona prossima al pubblico ed in contatto visivo con l'area di gioco.

AVVERTE

i diretti interessati alle prefate decisioni, che il provvedimento è definitivo ed immediatamente esecutivo per effetto dell'affissione all'albo ed ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 Reg. Giur.; avverso il presente provvedimento possono essere azionati i rimedi previsti dal Capo III , sezione prima, art. 87 segg. Reg. Giur.

*firmato*  
*Il Giudice Sportivo territoriale*  
*Leonardo Muzzupappa*